

Allegato A

* * *

Si segnala che nel presente Allegato A, salvo ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola hanno il medesimo significato indicato nella Procedura.

1. LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE INERENTI I RAPPORTI FINANZIARI INTERMEDI O DI FINE ANNO

1.1 Le informazioni e/o i dati relativi alla relazione finanziaria annuale, alla relazione finanziaria semestrale di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, nonché ai resoconti intermedi di gestione, ovvero alle altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili (le “**Relazioni Finanziarie**”) che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici, possono assumere natura di Informazione Privilegiata nel periodo anteriore all’approvazione dell’organo amministrativo, trattandosi di documenti contabili il cui contenuto informativo rilevante si forma in via progressiva in un arco temporale anche significativo.

1.2 Entro il termine di 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della Relazione Finanziaria o, qualora tale intervallo non fosse applicabile, il primo giorno lavorativo seguente alla chiusura del periodo a cui la Relazione Finanziaria fa riferimento (il “**Termine**”), in via alternativa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore esecutivo, verifica la natura privilegiata (o meno) delle informazioni e/o dei dati relativi alla specifica Relazione Finanziaria.

Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio (ove applicabile) decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società (anche eventualmente interno).

1.3 In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore esecutivo, a seconda del caso: (i) verifica se le elaborazioni dei dati contabili preliminari abbiano raggiunto un sufficiente grado di precisione; (ii) acquisisce indicazioni circa il *consensus* di mercato sui risultati attesi e effettua una verifica sulla coerenza o meno dei risultati attesi con precedenti comunicazioni al pubblico della Società relative e/o inerenti ai dati contabili; e (iii) verifica se non vi siano elementi o circostanze che richiedano di procedere come indicato all’articolo 1.5.

1.4 Ad esito della verifica di cui ai precedenti articoli 1.2 e 1.3, qualora venga accertata la natura privilegiata dell’informazione contenuta o comunque riflessa nelle risultanze della Relazione Finanziaria e la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore esecutivo, a seconda del caso:

- (a) attiva il regime del Ritardo di cui all’articolo 3 della Procedura; e
- (b) informa immediatamente il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro Insider, affinché

quest'ultimo (i) provveda a istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscrivere nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, il tutto ai termini e alle condizioni previsti dalla predetta Procedura Registro Insider, nonché (ii) ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del Ritardo (la Sezione Singola e la Sezione Permanente come definite nella Procedura Registro Insider) e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 4. della Procedura.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei dati contabili relativi alla Relazione Finanziaria e della diffusione del relativo comunicato stampa, l'Informazione Privilegiata cessa di essere tale e troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 3 della Procedura con riferimento alla notifica all'Autorità competente.

Resta inteso che, se ad esito della verifica di cui ai precedenti articoli 1.2 e 1.3 venga accertata la natura non privilegiata dei dati contabili relativi alla Relazione Finanziaria, tali dati saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio ai fini del rispetto delle disposizioni della normativa applicabile e della Procedura.

- 1.5 Qualora in un momento antecedente al Termine – ovvero in un momento successivo alle verifiche effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1.2 e 1.3 e nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 1.4 – (i) siano disponibili dati contabili preliminari di carattere preciso e (ii) sia altresì accertata la sussistenza delle condizioni perché le informazioni inerenti alla Relazione Finanziaria siano qualificabili come Informazione Privilegiata, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore esecutivo, a seconda del caso, procede come prescritto al precedente articolo 1.4.
- 1.6 Resta inteso che – in ogni caso e in qualsiasi momento anteriore all'approvazione della Relazione Finanziaria da parte del Consiglio di Amministrazione – sia accertato il mancato soddisfacimento o, a seconda del caso, il venir meno anche di una sola delle Condizioni per il Ritardo, l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, con le modalità di cui all'articolo 2. della Procedura. Al riguardo si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie elencate negli Orientamenti ESMA sul Ritardo.